

Centro per i Diritti del Cittadino

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione Agricoltura
Ufficio di Presidenza
Sede

CODICI

ONLUS

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE N. 3211 "Qualità degli olii di oliva"
- Audizione delle Associazioni dei Consumatori del 23/05/2012
Osservazioni Ass.ne CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino -

Come da richiesta di convocazione della presente Audizione, si trasmettono con la presente, aspetti del Disegno di legge n. 3211 che a nostro giudizio necessiterebbero di una modifica/precisazione.

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137

Codice del Consumo

Osservazioni generali

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91

CODICI giudica urgente ricercare linee d'intervento perché dal confronto in atto a Bruxelles si esca cambiando le regole del gioco in termini di tutela trasparenza e qualità degli olii vergini e soprattutto extravergini di oliva, affermando la qualità come diritto di tutti, restituendo forza alla filiera olivicola italiana e il giusto valore all'olio di frantoio, troppo spesso oggi confuso con prodotti di miscela che possono assurgere alla qualifica di olii extravergini di oliva grazie alle larghe maglie della disciplina europea e ai vuoti normativi del nostro ordinamento giuridico.

Il consumatore consapevole dovrebbe sempre sapere se quello che mangia è un alimento sicuro, certificato e soggetto a tutti i controlli obbligatori per legge. La sicurezza alimentare, però, spesso viene minacciata dal pericolo della contraffazione, che può ledere gravemente il benessere delle persone. Per quanto riguarda il mondo oleario oggi la disinformazione è ancora grande, malgrado l'Italia sia il secondo produttore mondiale di olio e sebbene tutta la nostra tradizione culinaria ruoti intorno all'olio di oliva, quotidianamente presente sulle nostre tavole.



Centro per i Diritti del Cittadino

Il concetto di qualità in ambito alimentare, è innanzitutto sinonimo di "salute".

Ed al termine qualità è indissolubilmente legato quello di "legalità" (all'interno di tutti i passaggi della filiera produttiva), senza la quale non è possibile dare alcuna garanzia di sicurezza al consumatore finale.

Le produzioni nazionali devono confrontarsi sempre più spesso con competitors che pongono in commercio "olio extravergine di oliva" a costi bassissimi, che però non rispettano gli standard di qualità e legalità e che comunque approfittano di una normativa dettata e determinata dalla politica delle lobbies commerciali, piuttosto che indirizzata ad una effettiva tutela della qualità e della salute. Ad una maggiore informazione equivalgono maggiori garanzie di sicurezza per il consumatore. Capire l'importanza di una filiera di qualità e di una chiara tracciabilità dei prodotti, permette infatti di possedere gli strumenti utili per riconoscere i veri oli di qualità e per difendersi dalle eventuali contraffazioni.

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91


Per questo, si ritiene che il provvedimento normativo copra una parte dei vuoti dell'Ordinamento Giuridico italiano in materia di tutela della qualità degli oli di oliva per i consumatori e gli utenti.

Nello specifico:

CAPO I – Norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini

- in relazione all'art. 1 del DDL:

Il Capo I del DDL riprende e implementa la disciplina del Decreto 5464 del 3 agosto 2011 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inspiegabilmente mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto mai entrato in vigore, che dettava le norme per le diciture di etichetta (con previsione di un comma 6 all'art. 4 del Decreto 10/11/2009 sulla commercializzazione dell'olio di oliva), i caratteri tipografici e lo smaltimento delle scorte. Si ritiene, pertanto di accogliere con favore il disposto dell'art. 1 del DDL, sebbene si suggerisca di implementare la normativa e le indicazioni in etichettatura che consentano al consumatore di distinguere la qualità di prodotti di filiera agricola/artigianale, dai semplici imbottiglieri di



Centro per i Diritti del Cittadino

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91

miscela prevedendo la possibilità di utilizzare la dicitura “**prodotto e imbottigliato**” solo per le produzioni che derivano direttamente dai frantoi e dai produttori agricoli e vietare espressamente l'utilizzo della dicitura “prodotto imbottigliato”. Si ritiene infatti importante dettare una normativa che consenta nell'immediato al consumatore di poter distinguere l'olio extravergine di oliva proveniente dall'area di trasformazione e dall' area produttiva agricola rispetto a quanto distribuito dagli imbottiglieri.

- in relazione all'art. 2 del DDL

Da un punto di vista tecnico, si segnala l'opportunità che il panel test assuma valore probatorio, segnaliamo la necessità di una più accurata disciplina dato che, di fatto, sullo stesso olio ben possono verificarsi esiti diametralmente opposti a seconda del gruppo di assaggio coinvolto.

Pertanto, è fondamentale prevedere e disciplinare le relative modalità ed eventuali riesami. Inoltre a nostro avviso il solo panel test autorizzato dovrebbe essere quello del luogo di prelievo e non del luogo dove è posizionata la sede legale dell'azienda.

- in relazione all'art. 3

Riteniamo errato prevedere che il piano di sorveglianza dell'impresa preveda “i campionamenti di materie prime” dato che tale disposizione risulta inattuabile qualora si verifichi nei confronti dell'imbottiglieri (che non acquistano olive bensì partite di prodotto sfuso su tutto il mediterraneo). Sarebbe corretto prevedere controlli sul fornitore e sul suo approvvigionamento di materie prime.

CAPO II – Norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore

- in relazione all'art. 7, comma 1:

al momento, la previsione di un termine non superiore a diciotto mesi dalla data di estrazione quale periodo di conservazione entro il quale gli olii vergini conservano le loro proprietà specifiche appare contraddire i disciplinari di produzione a marchio DOP, anche alla luce delle attuali modalità estrattive e di conservazione (sotto gas inerte) che consentono la previsione di una shelf life maggiore. Da questo punto di vista, il termine (o i disciplinari) andrebbe adeguato o rivisto, ponendosi anche una competenza del produttore alla luce della tipologia di olio di cui trattasi.



Centro per i Diritti del Cittadino

- in relazione all'art. 7, comma 2

nei pubblici esercizi sarebbe più utile ed efficace per i consumatori prevedere l'obbligatorietà d'uso dei tappi c.d. antiriempimento e/o confezioni monodose e l'inserimento nel menù della tipologia di grasso vegetale o animale utilizzato nella preparazione dei cibi.

Inoltre sarebbe utile prevedere per motivi di trasparenza, una corretta e rigorosa interpretazione del DM n. 8077 del 10/11/2009 "disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Reg. CE n. 182/2009" al fine di prevedere che tutta la categoria dei frantoi, compresi quelli aziendali nonché i commercianti di olive siano obbligati alla tenuta dei registri di carico/scarico previsti per tutto il settore.

Questo aspetto costituisce infatti una mancanza nel sistema di tracciabilità e controllo del prodotto.

CAPO IV – Norme sul contrasto delle frodi

- in relazione agli artt. 11, 12 e 13

Si accoglie con estremo favore la proposta di ampliamento della responsabilità penale, nonché la previsione di sanzioni accessorie. L'introduzione della responsabilità dell'ente (art. 11), la gravità delle sanzioni accessorie (art. 12) nonché il rafforzamento degli istituti processuali (art. 13) sono il sicuro passo verso una politica di trasparenza e tutela del consumatore. Si auspica, comunque, che l'iter parlamentare della previsione delle norme penalistiche e di procedura penale, notoriamente difficoltoso e che necessita di molteplici interventi di natura politica e tecnica non sia di ostacolo all'approvazione dei precedenti Capi del DDL che, di per sé, possono fin d'ora godere di approvazione diffusa e trasversale.

Tanto al momento si ritiene, ringraziando per l'opportunità di dare il nostro seppur minimo contributo.

Con Osservanza

Roma, 22 maggio 2012

Per CODICI

Avv. Carmine Laurenzano

CODICI

ONLUS

Associazione di
Consumatori ed
Utenti,
Art. 137
Codice del Consumo

Associazione
Nazionale di
Promozione Sociale,
L. 383/00

Ente Accreditato
Servizio Civile,
L. 64/2001

Associazione di
Volontariato,
L. 266/91